Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 52 del Registro
del 25-5-2017

Oggetto: Appello avverso sentenza n.791/2017 del Tribunale di Agrigento: Comune di Palma di Montechiaro c/ Soc. Coop. Il Gattopardo a.r.l. Onlus – **Conferimento incarico legale.**

ANNO 2017

L'anno ***duemiladiciassette,*** *il giorno* Venticinque *del mese di* maggio *alle ore* 16,50 *nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott.Antonino La Mattina,nominato ad assumere i poteri della Giunta Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.D.P.n. 522/ GAB del 28/02/2017*, con la partecipazione del Vice Segretario Dott.ssa M. G. Marino stante l'assenza del Segretario Generale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Visto L'O.R.EE.LL.;

Vista la Lr n. 10 del 30 aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la Lr 7/92;

Vista la Lr n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Lr. n. 30/2000

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributari e Legali dalla quale si rileva che l' Avv. Claudio Trovato è affidatario del servizio giuridico – legale a seguito di procedura selettiva, regolarmente espletata, e di aggiudicazione definitiva effettuata con determina Capo Settore Affari Tributari e Legali n.60 del 9/10/2015, atti a seguito dei quali è stato stipulato contratto in data 12/10/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Legale competente per quanto concerne la regolarità tecnica:

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per quanto concerne la regolaritá contabile;

DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributari e Legali;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo al fine di proporre appello avverso la sentenza n.791/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia della stessa;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" - Imp. n. 77445.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonino La Mattina

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso:

Che con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Palma di Montechiaro conveniva in giudizio la Soc. cooperativa Sociale il Gattopardo a.r.l. Onlus proponendo opposizione, a ministero dell'Avv. Angelo Incardona, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento n.702/2014 del 23/07/2014, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della predetta società, dell'importo di € 245.745,00, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;

Il Comune di Palma di Montechiaro contestava la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e il difetto di legittimazione passiva, sollevando, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 DPR 616 del 1977 e art. 6 della legge 328/2000 in relazione agli artt. 5, 117, 118 e 119 della Costituzione. Concludeva chiedendo al tribunale di revocare il D.I. Opposto e, in subordine di decurtarlo della somma di € 6,720,00 in quanto già liquidata;

Vista la sentenza n. 791/2017, pubblicata il 10/05/2017 e notificata in formula esecutiva in data 18/05/2017, con la quale il Tribunale di Agrigento ha respinto nel merito l'opposizione ed ha condannato il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento in favore della Soc. cooperativa Sociale Il Gattopardo a.r.l. Onlus della complessiva somma di € 239.025,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

Con la predetta sentenza, Il Tribunale di Agrigento ha condannato altresì il Comune al pagamento delle spese di lite relative alla procedura monitoria, liquidate in € 2135,00 oltre accessori e alla rifusione di metà delle spese di lite del giudizio sostenute dalla Soc. Cooperativa sociale Il Gattopardo a.r.l. Onlus, da distrarre in favore del procuratore Avv. Giovanni Vinciguerra, liquidate per l'intero in complessivi € 7795,00 oltre spese forfettarie e accessori come per legge;

Esaminata la sentenza del Tribunale di Agrigento n.791/2017, rilevato che che il G.I. non ha valutato i motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione;

Ritenuto necessario, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, che il Comune proponga appello avverso la sentenza n.791/2017 nonché istanza, ai sensi dell' art. 283 c.p.c., finalizzata al conseguimento della sospensione dell'efficacia della pronuncia sottoposta a gravame, ai sensi dell' art. 283 c.p.c.;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo, giusta disciplinare – contratto stipulato in data 12.10.2015;

Dato atto ancora che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo al fine di proporre appello avverso la sentenza n.791/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia della stessa;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

COPIA

Sentenza n. 791/2017 pubbl. il 10/05/201
RG n. 3214/201
Repert. n. 963/2017 del 11/05/201

Oggetto: Opposizione avverso decreto ingiuntivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Agrigento

in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **3214** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2014** proposta da:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO IN PERS. DEL SINDACO P.T. **-attore -**
(Avv. ANGELO INCARDONA)

nei confronti di:

SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS **- convenuto-**
(Avv. GIOVANNI VINCIGUERRA)

Svolgimento del Processo

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Palma di Montechiaro conveniva in giudizio la soc. cooperativa sociale "il Gattopardo" a.r.l ONLUS proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 702/2014 del 23.07.2014 (R.G. n. 1746/2014), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della predetta società, dell'importo di € 245.745,00, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo e alle spese del procedimento monitorio.

Contestava l' opponente: la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c; il difetto di legittimazione passiva dell'Ente convenuto, con particolare riferimento alla mancanza di qualsivoglia convenzione tra le parti e, in ogni caso, l'assenza di un qualsiasi rapporto obbligatorio derivante da norma di legge.

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0017163
del 18/05/2017

Sollevava, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 DPR 616 del 1977 e art. 6 della Legge 328 del 2000 in relazione agli artt. 5, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Concludeva chiedendo al Tribunale adito di: revocare il DI opposto e, in subordine, decurtarlo della somma di € 6.720,00 in quanto già pagata; condannare la soc. Cooperativa opposta al pagamento delle spese e dei compensi, oltre al rimborso delle spese generali.
Si costituiva la società Cooperativa "il Gattopardo" A.R.L. ONLUS, contestando tutte le avverse argomentazioni (ad eccezione della richiesta di decurtazione della somma di € 6.720,00); ribadendo, quindi, la sussistenza del credito vantato nei confronti dell'opponente, decurtata della predetta somma; chiedeva preliminarmente l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo ed insisteva per il rigetto dell'opposizione poiché infondata, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il procedimento veniva istruito con mere produzioni documentali; concessi i termini di cui all'art. 183 c. VI e fatte precisare le conclusioni, veniva quindi posto in decisione all'udienza del 17.01.2017, con concessione degli ulteriori termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto attiene alla mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., occorre preliminarmente evidenziare che, come è noto, il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio; che quindi, a seguito dell'opposizione, si instaura un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'ingiungente opposto (he pertanto assume la veste sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che diventa convenuto in senso sostanziale).

E', dunque, sulla parte opposta che grava l'onere di dimostrare la sussistenza del credito vantato, laddove invece l'opponente è tenuto a far emergere la sua eventuale insussistenza o estinzione, in tutto o in parte.

Alla luce di tali considerazioni appare irrilevante la valutazione dei documenti posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, occorrendo valutare, piuttosto, l'esistenza o meno del diritto vantato e, più precisamente, del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta.

Ciò premesso, occorre evidenziare come il Comune di Palma di Montechiaro si sia limitato a contestare la validità e la completezza delle scritture fornite dalla soc. cooperativa nel processo monitorio, ma in realtà non ha mai messo in dubbio il principale fatto costitutivo della domanda, ovvero che i minori stranieri non accompagnati siano stati collocati nella

Firmato Da: CAPITANO SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5830f11b8c32daa81479dec33909c8c3

comunità "Cuore", gestita per l'appunto dalla Coop sociale il Gattopardo, e che ivi siano rimasti per il periodo indicato e documentato nelle fatture da questa prodotte.

Essendo quindi emersi chiaramente i fatti su cui si fonda la sussistenza del credito in favore della coop. il Gattopardo, anche alla luce del principio di non contestazione, non può trovare accoglimento l'eccezione sulla mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c.

Per quanto concerne il lamentato difetto di legittimazione passiva del Comune di Palma, vero è che manca, nel caso di specie, una convenzione tra quest'ultimo e la cooperativa sociale, ma è altresì vero che, in base alla legislazione vigente, i Comuni sono i titolari delle funzioni socio –assistenziali in quanto non espressamente attribuite alla Regione o ad altri Enti (si vedano in tal senso art. 16 della L. Reg. n. 22 del 1986 ed art. 6 L. 328/2000).

E' altresì emerso chiaramente nel corso del giudizio di opposizione, né si ravvisa alcuna contestazione sul punto, che i minori siano stati collocati presso la comunità in virtù dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Palermo (si veda all. 3 della produzione offerta dall'opposta).

E' pertanto, evidente che la coop. sociale il Gattopardo ha provveduto ad ospitare i minori stranieri non accompagnati, non certo per mero spirito di liberalità, ma in ottemperanza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Può quindi trovare accoglimento, nel caso di specie, il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui "*di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra Cooperativa e Comune, né si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione; né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege*" (cfr. Cass. n. 19036/2010).

Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, che ribadisce l'obbligo ex lege del Comune di assistere, tra l'altro, i minori stranieri non accompagnati, appare evidente che tale obbligazione sussista indipendentemente dal fatto che l'Ente pubblico obbligato abbia o meno previsto la relativa copertura finanziaria nella spesa di bilancio.

Peraltro, che il Comune fosse a conoscenza dell'obbligazione de qua, e del servizio di assistenza fornito dalla cooperativa sociale, emerge chiaramente dal fatto che l'ente pubblico, nelle more del giudizio, ha effettuato un pagamento parziale (€ 6.720,00, in forza di determina n. 324/2014); tale pagamento ha prodotto l'effetto di ridurre il quantum debitorio e si traduce in una tacita e indiretta ricognizione del debito.

Inoltre, la circostanza che il Comune si sia esplicitamente impegnato ad erogare alla controparte le somme dovute, una volta ricevute dallo Stato o dalla Regione (si veda a riguardo p. 13 dell'atto introduttivo), vale a suffragare ulteriormente la tesi dell'ammissione

del debito ed a nulla possono valere, in questa fase, le contestazioni circa la mancata copertura finanziaria.

Va poi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall' opponente con riferimento agli artt. 23 d.p.r. 616 del 1977 e all'art. 6 della Legge 328/2000 per violazione degli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost.

Non si ravvisa, infatti, alcuna violazione nelle norme richiamate, dei principi costituzionali relativi alla valorizzazione delle autonomie locali ed al principio del decentramento (art. 5 Cost.); alla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e le Regioni (art. 117 cost.), ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118 Cost) ed al principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli Enti locali, giacchè sia il DPR del 1977 sia la legge del 2000 consentono proprio la piena attuazione del decentramento amministrativo e del federalismo fiscale, così come previsto dalla suprema carta dei diritti. Non appare dunque pertinente il richiamo alle disposizioni che individuano le funzioni ammnistrative demandate al Comune ma, se del caso, le doglianze dovrebbero riguardare eventualmente le disposizioni legislative finanziarie che non consentirebbero al Comune di disporre dei mezzi finanziari per far fronte alle maggiori spese.

Per tutte le suesposte ragioni, l'opposizione al decreto ingiuntivo va respinta; il decreto ingiuntivo va tuttavia revocato stante il pagamento parziale, intervenuto nelle more del giudizio, della somma di € 6720,00.

Ne deriva che il Comune è tenuto ancora a pagare la somma di € 239.025,00 (245.745,00 - € 6720,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo .

Va invece confermata la condanna per le spese relative alla procedura di ingiunzione, essendo documentale che il pagamento parziale è intervenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.

Va poi osservato che l'esistenza di precedenti giurisprudenziali non sempre univoci in materia precludono la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta; la relativa domanda va quindi respinta.

Stante il mancato accoglimento della domanda ex art 96 c.p.c. spiegata dall'opposta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo per l'intero ai sensi del DM 55/2014, vanno poste a carico del Comune nella misura della metà e compensate per la restate metà e vanno distratte in favore del procuratore dell'opposta che si è dichiarato antistatario negli atti di causa.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

Firmato Da: CAPITANO SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58301113d92daa614730eb339b9c8c3

- *dichiara* manifestamete infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.p.r. 616 del 1977 e della L. 328/2000;
- *respinge* nel merito l'opposizione;
- *revoca* il decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 702/2014 del 23.07.2014 (R.G. n. 1746/2014);
- *accerta* e *dichiara* che il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO è ancora tenuto al pagamento in favore della SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS, per le causali di cui in parte motiva, della somma di € 239.025,00; *condanna* per l'effetto il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO al pagamento della predetta somma in favore della SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
- *rigetta la* domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS;
- *condanna* il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO al pagamento in favore della SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS delle spese di lite relative alla procedura monitoria, liquidate in € 2135,00 per compensi professionali e in € 357,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
- *condanna* il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO alla rifusione di metà delle spese di lite del presente giudizio sostenute SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS (da distrarre in favore del procuratore avv. Giovanni Vinciguerra che si è dichiarato antistatario in comparsa di costituzione e risposta), che si liquidano, per l'intero, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 7795,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, dichiarate compensate per la restante metà.

Così deciso in Agrigento, 10 maggio 2017

Il Giudice
Silvia Capitano

La presente sentenza, redatta su documento informatico, è stata sottoscritta con firma digitale dal giudice Silvia Capitano.

La presente sentenza è stata redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dr.ssa Elenia Manno nominata con DM 3 febbraio 2017.

Sent. 751/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quanto ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. Lucifero ex Soc. Coop. per uso esecuzione forzata – in corso di registrazione.

Agrigento, lì 16 MAG 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESECUTIVO SI COMPONE DI N. 6 FACCIATE COMPRESA LA PRESENTE.

APPLICATE MARCHE DA BOLLO SULL'ORIGINALE DELL'ATTO O DELL'ISTANZA PARI AD EURO 13,68 X 3

AGRIGENTO, LI'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

18105711 Palma di Montechiaro

Comune di Palma di Montechiaro, Ufficio Protocollo
Palma di Montechiaro, via IV Novembre

A mani dell'impiegato addetto alla ricezione
degli atti Sig. Dott.ssa R. Di Blasi

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIALI GIUDIZIARI
Cron. N. 5165

Diritti
Trasf.
10%
Spese
Dep.

Totale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino La Mattina

IL Vice SEGRETARIO
Dott.ssa M. G. Marino

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il .....

Defissa il .....

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

partire dal giorno ......, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ....., essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE